CAMERA DEI DEPUTATI N. 2921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSIDDA, ALEFFI, CICU, CUCCU, MARRAS

Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente per le scuole materne della Sardegna allo Stato

Presentata il 20 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) è stato istituito con legge 1° giugno 1942, n. 901, ed è stato inserito nella tabella IV degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante norme sul riordinamento degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente.

L'Ente era stato istituito per sopperire alla crescente richiesta di strutture per l'assistenza ed educazione dei bambini, a fronte della mancanza di analoghe strutture gestite dallo Stato. Nel corso degli anni, vista la pressoché totale assenza di scuole materne pubbliche nell'isola, l'ESMAS è diventato un punto di riferimento per decine di paesi della Sardegna, spesso isolati e malserviti dalla rete viaria, elemento quest'ultimo che rende impossibile la frequenza di analoghe strutture ubicate anche a pochi chilometri di distanza dai centri interessati.

Attualmente l'Ente gestisce centocinquantaquattro scuole, frequentate da seimilasettecento alunni, con una media di ventiquattro per sezione. I locali sono in parte (ottantacinque) di proprietà della regione autonoma della Sardegna e altri acquistati dall'Ente in comodato gratuito, mentre sessantanove locali sono di proprietà di enti morali e congregazioni.

Le entrate dell'Ente, per quanto attiene alla sua gestione (spese fisse obbligatorie), provengono tutte dal bilancio dello Stato. Le entrate riferite alla manutenzione dei locali e per le refezioni provengono dal bilancio della regione Sardegna con destinazione obbligatoria.

A seguito dei tagli operati dalla legge finanziaria (6 per cento nel 1995 e triennio seguente, al quale si aggiunge il 20 per cento nel 1996 e nel triennio seguente), si è creato nel bilancio dell'Ente per l'anno 1996 un disavanzo di circa 11 miliardi

determinando conseguenze drammatiche, come la chiusura di non meno della metà delle scuole e la messa in mobilità di almeno duecento dipendenti.

I disagi che derivano dallo stato di crisi dell'Ente sono innumerevoli. La chiusura delle scuole ha privato numerosi centri della Sardegna, dove mancano in alternativa le scuole materne pubbliche, di un importante punto di riferimento per la formazione e l'assistenza dei bambini. Questo stato di disagio è aggravato dall'assenza nella regione di una valida rete viaria e di un sistema di trasporti pubblici, deficenza che rende più isolati numerosi paesi. Numerosi nuclei familiari, per garantire ugualmente la frequenza in alcune scuole, sono costretti ad affrontare un aumento di spesa non sopportabile tenuto conto dello stato di disagio economico in cui versa l'isola, crisi che coinvolge maggiormente i piccoli centri.

La presente proposta di legge prevede il trasferimento delle competenze dell'Ente allo Stato e rinvia ad un successivo decreto ministeriale la disciplina dell'assetto giuridico e professionale di tutto il personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le attuali sezioni di scuola materna gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) sono trasformate, con decorrenza 1° settembre 1997, in sezioni di scuola materna statali.

2. Il personale insegnante è trasferito dai ruoli dell'ESMAS nei ruoli dello Stato con le procedure disciplinate con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve garantire il riassorbimento del personale docente dell'ESMAS, prima delle operazioni di nuova nomina previste per le scuole materne statali ad eccezione di quelle relative ai vincitori di precedenti concorsi statali, prevedendo, attraverso una graduatoria permanente ad esaurimento, il completo riassorbimento del personale dell'ESMAS.

4. Il personale ausiliario dell'ESMAS è assorbito con le procedure di mobilità negli enti locali competenti per territorio.

5. Il personale amministrativo dell'ESMAS è trasferito nei corrispondenti ruoli del personale dello Stato, anche in soprannumero.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve inoltre disciplinare le procedure per l'accertamento del possesso da parte del personale dell'ESMAS trasferito ad altre amministrazioni pubbliche del titolo di studio previsto dai rispettivi ordinamenti e prevedere, per coloro che ne sono sprovvisti, una fase transitoria con la frequenza obbligatoria di appositi corsi da istituire a livello provinciale.

7. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve altresì prevedere la possibilità per tutto il personale che abbia maturato almeno trent'anni di servizio utile a pensione, di chiedere e ottenere il collo-

camento a riposo, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si fa fronte, per lire 14 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e quanto a lire 12 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.